REGOLAMENTO (CEE) N. 3466/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) (esametilentetrammina), della sottovoce 29.26 B II a) della tariffa doganale comune, originarie della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali puó essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che, al riguardo, la base di riferimento da prendere in considerazione e in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per la matenamina (DCI) (esametilentetrammina), della sottovoce doganale 29.26 B II a), originaria della Romania, la base di riferimento è fissata a 98 700 ECU; che, in data 6 dicembre 1985, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Romania hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche nella Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 13 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.26 B II a) (codice Nimexe 29.26-35)	Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.